



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 8848

Del 29/06/2021

---

Identificativo Atto n. 447

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI  
OPPORTUNITA'

Oggetto

L.R. 1/2008. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA UNICA INFORMATIZZATA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI REGIONALI E PROVINCIALI. ANNO 2020.

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

**VISTA** la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" ed in particolare l'art. 6, che prevede l'istituzione e la tenuta dei Registri Generali Regionali del Volontariato da parte delle Regioni e delle Province autonome;

**VISTA** la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

**VISTA** la l.r. n. 1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" ed in particolare gli artt. 5, 15 e 36 che istituiscono rispettivamente il Registro Generale Regionale del Volontariato, i Registri regionale e provinciali delle associazioni senza scopo di lucro, compresa la sezione F/APS e il Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;

**VISTA** la l.r. n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", ed in particolare l'art. 11, lett. p) e q) e l'art.12, lett. c) che affidano, rispettivamente, alla Regione ed alle Province le funzioni relative alla tenuta dei Registri del Terzo Settore e alla verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione;

**VISTO** il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, ed in particolare l'art. 101 recante "Norme transitorie e di attuazione", nella fattispecie:

- il comma 2, con il quale si dispone che "fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore";
- il comma 3, con il quale si dispone altresì che "il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore";

**VISTO** il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 recante "Definizione delle procedure di iscrizione degli Enti, delle modalità di deposito degli atti e delle regole per la predisposizione, la tenuta e conservazione del RUNTS", che disciplina le modalità di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sul territorio



## Regione Lombardia

---

nazionale;

### **RICHIAMATE:**

- la DCR n. VI/625 del 5 giugno 1997, con la quale è stata definita l'articolazione del Registro regionale e dei Registri provinciali delle associazioni senza scopo di lucro;
- la DGR n. VI/48845 del 1 marzo 2000 che ha istituito il Registro regionale delle Associazioni di solidarietà familiare;
- la DGR n. VII/4142 del 6 aprile 2001 con la quale è stata disposta l'istituzione di una sezione regionale del Registro Generale Regionale del Volontariato e di una sezione provinciale presso ogni Provincia;
- la DGR n. IX/1353 del 25 febbraio 2011 "*Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità*", che prevede azioni di semplificazione degli adempimenti per l'iscrizione ai Registri del Terzo Settore allo scopo di alleggerire gli oneri informativi a carico delle associazioni e d'altra parte, impartisce disposizioni ai sensi di legge per l'esercizio delle attività di controllo e vigilanza nei confronti dei soggetti che si iscrivono nei Registri del Terzo Settore;
- la DGR IX/4331 del 26 ottobre 2012 con oggetto "*Determinazioni in ordine alla semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei Registri delle associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare, centri aiuto alla vita e organizzazioni del volontariato di protezione civile*", che disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle associazioni nei relativi Registri e stabilisce l'obbligo di compilazione della modulistica on line per il mantenimento dei requisiti di iscrizione entro il 30 giugno di ogni anno ;
- la D.G.R. n.XI/4561 del 19 aprile 2021 "*Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 istituzione dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse per l'avvio e la gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs 11/2017*";

### **RICHIAMATI** altresì:

- il DDUO n. 5212 del 9 giugno 2011 con il quale è stata approvata la "*Scheda unica informatizzata per il mantenimento requisiti di iscrizione nei registri regionali e provinciali da parte delle associazioni senza scopo di lucro, associazioni di promozione sociale organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare e centri aiuto alla vita*";



## Regione Lombardia

---

- il DDG n. 17 del 7 gennaio 2013 *“Determinazioni in ordine alle modalità operative di attuazione della DGR IX/4331 del 26.10.2012”*;
- il DDG n. 1917 del 5 marzo 2013 *“Adeguamento della scheda unica informatizzata mantenimento requisiti iscrizione nei registri alla disciplina prevista dalla DGR IX/4331 del 26.10.2012”*;

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* ha introdotto all'art. 66 una proroga dei termini previsti dal D.Lgs n. 117/17, art. 101, c. 2 per gli adeguamenti statutari degli ETS alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore, spostando al 31 maggio 2022 il termine per modificare gli Statuti con assemblea ordinaria;

**CONSIDERATO** che i termini per gli adeguamenti statutari degli ETS di cui al precedente capoverso devono essere coordinati con quelli previsti per la presentazione della *“Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione”*, fissati per il 30 giugno di ogni anno dalla DGR n. IX/4331 del 26 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** altresì che, nelle more dell'avvio operativo del RUNTS e della conseguente decadenza dei Registri regionali e provinciali, sono state avviate le procedure tecniche per il trasferimento dei dati al Registro Unico Nazionale ai sensi dell'art.53 del D.lgs 117/2017 e degli artt.30 e 31 del D.M. n. 106 /2020 e che, pertanto, le tempistiche e le fasi della trasmigrazione non risulterebbero coerenti con il processo di mantenimento dei requisiti ai sensi della normativa regionale vigente;

**RITENUTO** pertanto di sospendere in via straordinaria, nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i termini per la presentazione della *“Scheda unica informatizzata per il mantenimento dei requisiti di iscrizione – anno 2020”* per le associazioni iscritte nei Registri regionali e provinciali del Terzo Settore, anche al fine di permettere alle associazioni di adottare le modifiche statutarie nei termini di legge allegando le stesse sul portale VOLOASSO, ai fini di agevolare la prossima trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

**VISTA** la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 *“Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”* e in particolare l'art. 9, cc. 1 e 2 che individua il responsabile del procedimento nel dirigente della struttura competente all'adozione del provvedimento finale;

**PRESO ATTO** altresì della DGR n. X/5758 dell'8 Novembre 2016, che attribuisce al Direttore Generale della Direzione competente il potere sostitutivo nei casi di inerzia previsti dalla L.241/90, art. 2, c. 9 e seguenti;

**ATTESO CHE** il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;



# Regione Lombardia

---

**RITENUTO** opportuno disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Lombardia e di darne la più ampia diffusione attraverso i canali istituzionali;

**VISTI** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura:

## **DECRETA**

1. di sospendere in via straordinaria, nelle more dell'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alla luce delle motivazioni espresse in premessa, i termini per la presentazione della "*Scheda unica informatizzata per il mantenimento dei requisiti di iscrizione – anno 2020*" per le associazioni iscritte nei Registri regionali e provinciali del Terzo Settore;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Lombardia e di darne la più ampia diffusione attraverso i canali istituzionali;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

ROBERTO DAFFONCHIO